

Rg. n. 64-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali**

riunito in camera di consiglio e così
composto:

dott. Francesco Parisoli

Presidente

dott.ssa Simona Boiardi

giudice relatore

dott. Niccolò Stanzani Maserati

giudice

nel procedimento 64-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di D'Aquino Michele, promosso dal debitore, con l'ausilio della dott.ssa Tiziana Predieri, nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n.64-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. D'AQUINO MICHELE (C.F. DQNMHL69M05F284J), nato a Molfetta (BA) il 05.08.1969 residente in Rubiera (RE), via Giovanni XXIII n. 3 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Villa (C.F. VLLSMN71M61G842U) del Foro di Piacenza, presso la quale è elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito, in Via Verona n.2, San Giorgio Piacentino (PC), giusta procura in atti;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;



ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione particolareggiata della dott.ssa Tiziana Predieri, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;



ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni derivanti prevalentemente dall'incapacità di ripianare i debiti assunti, a causa del mutuo per l'acquisto della casa oltre a diversi problemi lavorativi che hanno costretto il ricorrente ad assumere nuovi debiti;

rilevato, infatti, che risultano in capo al ricorrente debiti per € 232.141,10 al netto delle spese di procedura;

rilevato che il sig. D'Aquino Michele è assunto a tempo indeterminato dalla Cigarini srl di Rubiera e percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 2207,00 a cui si aggiunge la tredicesima mensilità;

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili né risultano beni mobili;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che la famiglia della ricorrente è composta unicamente dal ricorrente separato dalla moglie dal 2021: i quattro figli risiedono con la moglie a Cesena e viene corrisposto un assegno di mantenimento di euro 700,00 per i figli e 100,00 euro per la moglie

rilevato che le spese mensili per il sostentamento del ricorrente (ivi compreso l'assegno di mantenimento) sono state quantificate in € 2000,00 verificate dall'OCC;

considerato, tuttavia, che l'ammontare di tale somma è meramente indicativa in quanto il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle



impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) ccii, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a caricodel sig. D'AQUINO MICHELE (C.F. DQNMHL69M05F284J), nato a Molfetta (BA) il 05.08.1969 residente in Rubiera (RE), via Giovanni XXIII n. 3;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore la dott.ssa Tiziana Predieri, già nominata Gestore della Crisi dall'Occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o



proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione, è pari ad € 1900,00 mentre le spese dell'OCC e del difensore dovranno essere liquidate nel minimo tenuto conto che non sono state predeterminate ed esposte nella relazione;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 24-5-2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

Il Presidente



Francesco Parisoli

